

COMUNE DI _____

(Prov. di _____)

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A LIBERI PROFESSIONISTI PER
LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE DI OPERE PUBBLICHE (Decreto 16 dicembre 1987)

Progetto per i lavori di _____.

Art. 1

L'Amministrazione Comunale di _____ C.F. _____ P. Iva
_____ per essa il Capo Area Servizi tecnici Arch. _____ che d'ora
in poi sarà indicato semplicemente "l'Amministrazione" affida a. _____ C.F.
_____ P. Iva _____ iscritto al Collegio Geometri
Provincia di al n. _____, nato a _____ il _____ e domiciliato per la
carica in _____ in Via _____ l'incarico della compilazione del progetto di
_____ dei **lavori per** _____.

Art. 2

Il professionista svolgerà l'incarico secondo le esigenze e le direttive dell'Amministrazione.
Esso resta obbligato alla osservanza delle norme del "Regolamento per la compilazione dei progetti
di opere dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici", approvato con
D.M. 29 maggio 1895 e successive modifiche ed integrazioni; del "Regolamento per la direzione,
contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori
pubblici", approvato con R.D. 25 maggio 1895, n. 350; della normativa in materia di opere
pubbliche vigente nell'ambito della Regione Siciliana.

Inoltre nella redazione dei progetti e nella direzione dei lavori devono essere osservate tutte le norme tecniche prescritte da decreti e circolari specificamente in materia di opere oggetto della presente, per progettazione e direzione, contabilità e collaudazione, ed in particolare quelle contenute nel D.M. 21 gennaio 1981 e successive eventuali integrazioni e modifiche concernente "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione".

Sia nello studio che nella sua compilazione, il progetto dovrà essere sviluppato in tutti i suoi particolari ed allegati, giusta le norme per la compilazione dei progetti di opere dello Stato di cui al D.M. 29 maggio 1895 ed in base alle altre disposizioni che impartirà in proposito l'Amministrazione.

In particolare si chiarisce il n. 5 dell'art. 23 del regolamento per la compilazione dei progetti 29 maggio 1895, intendendosi per "tutti i particolari costruttivi e decorazione interna ed esterna" quelli che servono ad individuare compiutamente il progetto.

In caso di progettazione parziale non accompagnata da progetto generale anche di massima, dovrà essere redatto lo specifico allegato denominato "Elementi di confronto con l'opera nella sua generale funzionalità" di cui all'art. 11 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21.

Art. 3

Il professionista e' tenuto a presentare all'Amministrazione il progetto, completo di ogni allegato, in originale e n. 4 copie, entro giorni 90 dalla data in cui viene notificata l'avvenuta approvazione della presente convenzione, o dalla data in cui sono forniti al professionista quegli elaborati, studi, accertamenti, ecc., che non competono allo stesso, quali ad esempio esplorazioni del suolo

edificatorio, indagini geologiche, geotecniche, chimico-fisiche, batteriologiche, rilievi topografici, autorizzazioni, permessi, accertamenti, ecc., competenti a pubblici uffici o affidati ad altri enti o professionisti, indispensabili per la redazione completa del progetto.

Qualora la presentazione degli elaborati del progetto venisse ritardata oltre il termine sopra stabilito, sarà applicata una penale di L 50,000 per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul saldo del compenso. Nel caso che il ritardo ecceda i giorni 30 l'Amministrazione resterà libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per onorari e rimborso spese relativi all'opera eventualmente svolta.

Art. 4

Il professionista si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole ed allegati, che si rendessero necessari, e che ad esso competono, per la definitiva approvazione del progetto stesso da parte degli uffici ed enti competenti, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

L'inosservanza di tali obblighi comporta la perdita del diritto di ogni compenso sia per onorario che per rimborso spese.

Qualora le modifiche, ecc. comportino cambiamenti nella impostazione progettuale (cambiamenti del suolo edificatorio o della sua originaria conformazione, cambiamenti di tracciato, di manufatti importanti o di altro) determinati da nuove o mutate esigenze autorizzate dall'Amministrazione, intervenute successivamente alla data di presentazione all'Amministrazione del progetto esecutivo, al professionista spettano le competenze nella misura stabilita per le varianti in corso d'opera di cui all'art.16.

Art. 5

I prezzi unitari delle categorie di lavoro previste in progetto saranno quelli del prezzario regionale, di cui all'art. 31 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35 e successive eventuali modifiche ed integrazioni, vigenti alla data di presentazione del progetto di massima.

Per le categorie di opere non contemplate nel suddetto prezzario o per eventuali scostamenti di prezzo, resi indispensabili da obiettive ragioni, i relativi prezzi unitari dovranno essere giustificati con apposite analisi i cui costi elementari saranno quelli di mercato corrente alla medesima data di presentazione del progetto esecutivo.

Art. 6

L'onorario per lo studio e la redazione del progetto, nonché quello per la direzione, misura, contabilità, liquidazione dei lavori ed assistenza al collaudo, sarà desunto, a seconda delle varie classi e categorie di opere, dalle Tabelle allegate alla legge 2 marzo 1949, n.144, che approva la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere ed architetto, e successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti.

A tale scopo ed ai sensi dell'art. 14 della vigente tariffa professionale si attribuiscono presuntivamente all'opera oggetto del presente disciplinare (la classe I e categoria b, la classe II categoria c e la classe III categoria a) della Tabella A, allegata alla legge 2 marzo 1949, n.144.

Agli effetti della determinazione degli onorari, le opere verranno suddivise nelle classi e categorie di cui all'art. 14 della legge 2 marzo 1949, n. 144. L'onorario per lo studio e la redazione del progetto, , viene stabilito nella misura prevista dalle tariffe professionali di cui alla predetta legge 2 marzo 1949 n. 144 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Gli onorari, ai sensi del medesimo art. 14, verranno commisurati separatamente sugli importi dei lavori di ciascuna categoria e non globalmente.

L'importo definitivo per la liquidazione delle competenze professionali va commisurato ai consuntivi lordi delle varie classi e categorie dell'opera, come indicato all'art. 15 della tariffa professionale vigente, compresa la revisione dei prezzi ed al lordo dei ribassi d'asta, escluse le liquidazioni per spese tecniche.

Nel caso che il progetto preveda ripetizione di opere complete di tipo e caratteristiche costruttive identiche, e senza che il complesso d'insieme richieda speciali cure di concezione, ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21 agosto 1958, l'importo da prendere a base della liquidazione dell'onorario e' quello di una sola opera aumentata degli importi delle opere ripetute, ridotti, questi ultimi, ad una aliquota di quelli effettivi che potrà variare da 1/5 ad 1/2 a seconda delle loro caratteristiche e della loro importanza.

Art. 7

Il recesso dall'incarico da parte del progettista, nella fase di progettazione, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

Art. 8

A rimborso delle spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio dal professionista e dal suo personale d'aiuto, per qualsiasi motivo attinente le prestazioni di cui alla presente convenzione, nonché delle altre spese di qualunque natura incontrate, si provvede ai sensi dell'art. 8 del D.M. 15 dicembre 1955, n. 22608.

Tutte le altre spese necessarie per la compilazione del progetto restano a completo carico del professionista, ad eccezione soltanto delle spese occorrenti per eventuali trivellazioni, studi geologici, studi geotecnici, accertamenti geognostici, apposizione di termini, capisaldi e simili,

carte catastali, topografiche, accertamenti su opere esistenti che implicino impiego di attrezzature e manodopera, analisi di laboratorio, rilascio di autorizzazioni, concessioni, pareri igienico-sanitari, analisi chimico-fisiche e biologiche, previa presentazione di fatture e purché gli importi non superino le tariffe ed i prezzi correnti.

Art. 9

Oltre al rimborso spese di cui all'art. 8 ed alla corresponsione dell'onorario di cui all'art. 6, null'altro spetta al professionista a qualsiasi titolo, per l'incarico di cui all'art. 1 della presente convenzione.

Art. 10

Le somme per onorario e spese dovute per lo studio e la redazione del progetto di cui alla presente convenzione, verranno corrisposte al professionista, nella misura del 50% in anticipazione a fronte di fattura e visto di congruità da parte del competente ordine professionale, mentre il saldo dopo l'approvazione amministrativa del progetto.

Art. 11

Per la compilazione di progetti stralcio, nel caso che gli onorari e spese del progetto generale vengano inizialmente pagati per intero, valgono le seguenti norme:

- per la compilazione dei progetti di stralcio del progetto generale esecutivo redatto dal progettista, che vengano richiesti dall'Amministrazione, successivamente alla presentazione del progetto generale, sarà corrisposto al professionista un compenso pari al 25% della percentuale complessiva dell'importo del progetto di stralcio, applicato sull'importo dello stralcio stesso.

Qualora il professionista venga inizialmente incaricato della progettazione completa (di massima e d'esecuzione) e l'Amministrazione richieda che il progetto esecutivo, anziché in unico elaborato, venga compilato insieme ad un primo lotto, spetta al professionista un compenso suppletivo pari al

15% degli onorari e spese calcolati sull'importo del 1° lotto medesimo; per i lotti successivi vale quanto stabilito al precedente comma.

Art. 12

Ai sensi dell'art. 16 della legge 2 marzo 1949, n. 144, gli onorari e spese di progetto di cui alla tabella A della tariffa sono dovuti per intero per la progettazione anche quando non siano eseguite del tutto o parzialmente alcune operazioni le cui aliquote a termini della tabella B della stessa tariffa non superi il valore 0,20.

Ove le prestazioni del professionista siano limitate a funzioni parziali stabilite nell'incarico originario, si applicano le norme dell'art. 18 della legge 2 marzo 1949, n.143.

Art. 13

Qualora la necessità di introdurre varianti od aggiunte al progetto originario dovesse dipendere da cause addebitabili al professionista nessun compenso e' dovuto allo stesso per le necessarie prestazioni, restando salve le derivanti responsabilità.

Art. 14

Per il compenso da corrispondere al professionista per la redazione dei conteggi di revisione dei prezzi contrattuali di appalto, si applica l'art. 23/c della tariffa professionale approvata con legge 2 marzo 1949, n. 144 e successive modifiche ed aggiornamenti.

Art. 15

Il progetto resterà di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, ovvero introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che dal progettista possano essere sollevate eccezioni di sorta,

sempre ch  non venga, modificato sostanzialmente il progetto nella parte artistica o architettonica, o nei criteri informativi essenziali.

Art.16

La liquidazione dei compensi spettanti al professionista avverr  su presentazione della parcella vistata dal consiglio dell'ordine professionale, ad eccezione di quanto previsto all'art.10 comma 1.

Art. 17

Tutte le controversie che possano sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e non definite in via amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno scelto dall'Amministrazione tra gli avvocati dello Stato o tra i componenti dell'Ufficio legislativo e legale della Regione con la qualifica di avvocato, uno dal professionista ed il terzo da designarsi d'intesa tra le parti o, in mancanza, dal presidente del tribunale competente.

Art. 18

Sono a carico del professionista tutte le spese del presente atto e le consequenziali nonch  le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.

Restano a carico dell'Amministrazione le somme da corrispondere all'ordine professionale per il rilascio del parere sulla parcella, nonch  quelle dovute al professionista ai sensi dell'art. 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, l'I.V.A. professionale e quant'altro dovuto per legge.

Art. 19

Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio:

a) l'Arch. _____, nella qualità come sopra presso la Casa Comunale di

b) Il Geom. _____

Art. 20

Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare, si fa riferimento alla legge 2 marzo 1949, n. 144 e successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti.

Art. 21

La presente convenzione è senz'altro impegnativa per il professionista, mentre diventerà tale per l'Amministrazione soltanto dopo la prescritta definitiva approvazione degli Organi competenti.

_____, lì _____

L'Amministrazione

Il Professionista

Il Capo Area Servizi Tecnici

Arch. _____